

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai sensi dell'art. 70 del DPCM del 19 maggio 2020
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 15/6/2020 dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda **UEVENTS Srl** Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano, P. IVA / C.F. 03732840966 rappresentata da Dott.ssa Chiara Calabrese

e

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata dal Sig.ra Elena Maria Vanelli

Premesso che

- 1) Il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 8 giugno 2020 mediante mail/pec, ai sensi dell'articolo, 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da ultimo emendato dall'art. 68 del DL n. 34/2020, con la quale si informava dell'esigenza di prorogare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19";
- 2) L'azienda ha sede in Lombardia e Lazio – il CCNL applicato è Turismo ConfCommercio;
- 3) L'azienda dichiara, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 4) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 5) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

numerose disdette di eventi già programmati per il periodo marzo - luglio 2020;

1) Non si ritenendosi praticabili altre forme di riduzione dell'orario di lavoro, le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale occupato, pari a **69** - come indicato nell'allegato (All. 1) - per i periodi previsti dall'art. 70 del DPCM del 19 maggio 2020, nella fattispecie è prevista la proroga dell'intervento della Cassa Integrazione salariale in deroga, per 9 settimane (5 + 4 settimane) - *“Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (Decreto Rilancio)”*

- dal 04/05/2020 al 05/7/2020 (5+4 settimane) nelle unità produttive della Regione Lazio
- dal 01/06/2020 al 02/08/2020 (5+4 settimane) nelle unità produttive della Regione Lombardia

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) la causa per la quale si richiede l'intervento della Cassa Integrazione Salariale in deroga, non imputabile all'azienda, è la seguente: COVID-19;
- b) l'azienda presenterà domanda di accesso alla proroga della CIGD nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo emendato dall'art. 707 del DL n. 34/2020 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di proroga della CIGD con riduzione dell'attività lavorativa anche fino a zero ore in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per i periodi sopra indicati, per n. 69 lavoratori. I programmi di riduzione e i criteri di rotazione potranno essere oggetto di confronto con le RSA/RSU e/o le organizzazioni territoriali firmatarie, se richieste. Il confronto potrà essere attivato anche in via telematica.
- c) l'azienda si impegna ad applicare integralmente il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali, e successive modifiche e integrazioni, al fine di utilizzare misure volte ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
- d) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- e) La maturazione degli Istituti 13[^], 14[^], ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore.
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Milano, li 15 Giugno 2020

UEVENTS srl

Filcams CGIL

Fisascat CISL

